

Il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente previsto dall'art. 617-septies c.p.

di *Stanislao Sessa*

Sommario: 1. Premessa. – 2. La condotta criminale. – 3. L'elemento soggettivo. – 4. La causa di non punibilità. – 5. Raffronto con le altre fattispecie penali. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 — recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, entrato in vigore il 26 gennaio 2018 — ha introdotto nel codice penale l'art. 617-*septies*, rubricato: “*Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente*”.

Tale decreto è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo per la riforma della normativa delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, volta a garantire la sanzionabilità delle violazioni dei doveri di riservatezza che possono presidiare lo svolgimento di incontri e conversazioni private.

Sebbene il *focus* e l'essenza della riforma si incentrino, modificandole, sulle disposizioni del codice di rito in tema di disciplina della intercettazione di comunicazioni o conversazioni, appare utile esaminare il testo del nuovo art. 617-*septies* c.p., al fine di scrutarne la struttura, la *ratio* ed analizzarne i profili problematici che esso pone.

L'art. 617-*septies* c.p. si inserisce nel titolo relativo ai delitti contro la persona (Titolo XII), nel capo dedicato ai delitti contro la libertà individuale (Capo III) e nella sezione che prevede i delitti contro l'inviolabilità dei segreti (artt. 616 e ss. c.p.) e punisce “*Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi,

carpiti senza l'altrui consenso soprattutto per il tramite dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei *social media*¹.

La condotta descritta dalla nuova norma incriminatrice dà luogo ad una vera e propria indebita invasione nella sfera personale delle vittime, procurando un grave pregiudizio all'onore e alla dignità delle medesime.

Si è al cospetto, evidentemente, di una disposizione ritenuta dal legislatore come urgente, al fine di contrastare la serie di fenomeni di costume che negli ultimi anni hanno occupato, spesso strumentalmente, le cronache giudiziarie.

Dalla collocazione codicistica, emerge la *voluntas legis* di apprestare un'incisiva tutela alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione.

Si tratta, come è noto, di beni giuridici che sono garantiti dall'art. 15 Cost., a mente del quale *“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”*.

L'oggettività giuridica presidiata dalla norma in esame, in realtà, non si limita alla tutela della libertà e segretezza delle conversazioni o comunicazioni, atteso che un'indebita circolazione dei contenuti di conversazioni o comunicazioni tra privati è idonea a pregiudicare l'onore ed il prestigio della vittima, determinando aggressioni, spesso gravi ed irreparabili, alla reputazione che ogni consociato gode nel contesto sociale in cui vive.

La tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni o conversazioni costituisce, dunque, sia un bene assoluto da salvaguardare in via diretta, sia un bene indiretto da tenere indenne dal pericolo di indebite e non autorizzate divulgazioni di comunicazioni che finirebbero *“Di recare danno all'altrui reputazione o immagine”* del soggetto passivo, le cui dichiarazioni siano state, con l'inganno, captate e poi diffuse all'esterno.

Ciò, tra l'altro, trova riscontro nell'ultimo comma dell'art. 617-*septies* c.p., che prevede la procedibilità a querela, a conferma che oggetto di tutela sia l'interesse del soggetto a non vedere compromessa la reputazione e l'immagine da indebite e non autorizzate divulgazioni all'esterno delle manifestazioni del proprio pensiero espresse in privato.

Ecco perché la norma si pone a presidio anche della libertà di manifestare il proprio pensiero, la quale trova esplicito riconoscimento nell'art. 21 Cost., secondo cui

¹Relazione illustrativa e tecnica trasmessa al Parlamento assieme al decreto, p. 1-2: *“ Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi; posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiti senza l'altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei social media). Ne consegue un grave pregiudizio all'onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.”*

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

La diffusione illecita di conversazioni o comunicazioni tra soggetti presenti può danneggiare l’immagine e la reputazione della persona offesa, compromettendone, spesso irrimediabilmente, il suo libero dispiegarsi nella realtà in cui vive, violando, così, l’art. 2 Cost.

Giova sottolineare la qualificazione del reato come delitto, punito con la reclusione sino a quattro anni; una pena severa, sebbene non tale da determinare, in caso di esercizio dell’azione penale, la necessità della celebrazione dell’udienza preliminare e l’applicazione della custodia cautelare, ma che, in quanto delitto, non ammette la definizione a mezzo di oblazione *ex art. 162-bis c.p.*, mentre sarà ammessa la richiesta di messa alla prova.

2. La condotta criminale.

Ciò chiarito, giova soffermarsi sulla condotta oggetto della fattispecie in commento per evidenziare la discrasia — in riferimento alle sole intercettazioni — tra la rubrica dell’articolo e il contenuto dello stesso.

Sebbene il decreto legislativo n. 216 del 2017 avesse ad oggetto la disciplina delle intercettazioni, le condotte descritte dall’art. 617-*septies* c.p. non possono essere qualificate — in senso tecnico — come intercettazioni.

L’attività di intercettazione, ancorché esplicita in conformità alla legge, incide comunque sul richiamato principio di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione (art. 21, comma 1, Cost.), proprio perché la comunicazione costituisce forma irrinunciabile di rapporto tra i consociati.

Da ciò deriva la necessità di inquadrare, con particolare rigore, quelle attività investigative che, nell’ambito della categoria dei mezzi di ricerca della prova, devono essere ricondotte alla intercettazioni, trovando dettagliata disciplina negli artt. 266 e ss. c.p.p.

Tuttavia, l’assenza nel codice di una definizione esplicita dell’istituto, impone che essa sia enucleata dal tessuto normativo di riferimento, laddove si evincono le seguenti caratteristiche dell’intercettazione: 1) presenza di una comunicazione riservata, avvenuta sia per via telefonica (o telematica), sia tra soggetti presenti; 2) captazione clandestina di comunicazioni o conversazioni; 3) l’intercettazione deve essere eseguita da un soggetto terzo estraneo rispetto agli autori delle comunicazioni o conversazioni; 4) la formalizzazione dell’apprensione del contenuto di comunicazioni o conversazioni deve avvenire come conseguenza dell’atto di intercettazione.

La registrazione della conversazione o comunicazione effettuata dallo stesso autore o dal soggetto a cui sono destinate non è, dunque, ascrivibile all’attività di intercettazione.

La giurisprudenza² ha, comunque, riconosciuto la legittimità di tale attività assegnandole dignità di mezzo di prova *ex art. 234, comma 1, c.p.p.*, secondo cui “*È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo*”.

Se i documenti, i sequestri, le ispezioni, le perquisizioni sono diretti a far entrare nel procedimento prove che esistono al di fuori del medesimo — cioè la realtà esterna al dato formale che, se viene recuperata con le forme di legge, assume una valenza probatoria - diversamente l’intercettazione costituisce un materiale probatorio che non preesiste al procedimento e che si sostanzia, nella sua materialità, solo a seguito di speciali procedure e atti sottoposti al vaglio giurisdizionale.

L’ambito oggettivo della condotta concerne la captazione o registrazione fraudolenta.

Il requisito della fraudolenza si traduce in un’attività occulta in danno di un altro soggetto, pertanto rientra nell’oggetto della fattispecie non tutto ciò che l’interlocutore non sa che è posto in essere, ma ciò che l’autore della condotta non vuole che l’interlocutore percepisca (ad esempio l’involontaria attivazione di un microfono non integra, dunque, il reato in questione).

La disposizione in commento si caratterizza per la causa di non punibilità prevista dal comma 2 dell’art. 617-*septies* c.p.

3. L’elemento soggettivo.

Innanzitutto, la condotta dell’agente deve essere posta in essere “*Al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine*”.

Trattasi di dolo c.d. specifico ove si indica un elemento essenziale previsto espressamente dalla fattispecie incriminatrice, avente natura psichica e consistente in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, ma che, ai fini dell’esistenza della fattispecie, non occorre che sia effettivamente conseguito. La legge delega, in realtà, prevedeva l’aggiunta dell’avverbio “*solo*” (“*al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui*”); la finalità di danno avrebbe dovuto essere, pertanto, esclusiva e non alternativa — come nella vigente formulazione — con altre finalità lecite o scriminate.

Ai fini della configurazione del reato *de quo* non si chiede che venga semplicemente diffuso il materiale, bensì che la diffusione avvenga al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine.

² Cass., Sez. II, 21 ottobre 2016, n. 3851. Inoltre, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza n. 36747/2003, definivano tale attività di registrazione come una «forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità della persona che vi partecipa».

La previsione del dolo specifico è un requisito del tutto disfunzionale rispetto alla fattispecie incriminatrice: poiché la norma incrimina la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, l'offesa alla riservatezza si realizza nel momento in cui si diffonde a prescindere dalle finalità.

4. La causa di non punibilità.

Al secondo comma, l'art. 617-*septies* c.p. prevede una speciale causa di non punibilità: *“La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca”*.

La punibilità è, dunque, esclusa in presenza di determinati presupposti. In particolare, il legislatore bilancia l'oggettività giuridica che la norma intende presidiare con altri valori costituzionalmente rilevanti, cedendo il passo a questi ultimi: il riferimento è all'inderogabile principio di esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e al diritto di cronaca, che trae il proprio fondamento dall'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.).

Tale previsione sembra, peraltro, porsi in piena armonia con le decisioni e i principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione.

La legge delega ha mantenuto la generale connotazione “negativa” delle condotte descritte, stabilendo che le stesse integrerebbero reato e prevedendo, tuttavia, le suddette condizioni di non punibilità. In altre parole, ferma l'astratta integrazione del fatto tipico, il soggetto agente non subirà gli effetti penali derivanti dalla propria condotta laddove le registrazioni o le riprese siano utilizzate: a) nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario; b) per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il richiamo espresso al diritto di difesa o di cronaca — ad avviso di chi scrive — costituisce un'inutile previsione, dal momento che, pur in assenza del predetto comma, le condotte dell'agente sarebbero scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p., che disciplina la generale causa di giustificazione dell'esercizio del diritto o adempimento del dovere.

L'assenza di ulteriori specificazioni che consentano di comprendere effettivamente quando operi la scriminante dell'art. 617-*septies* c.p., può trovare soluzione attendendo ad un'interpretazione analogica dell'art. 9 del Regolamento 2016/679³, il quale dispone al secondo comma che il divieto di trattamento di categorie

³ Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101- recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

particolari di dati ⁴ non si applica quando: “ a) *l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;*(...); f) *il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali; (...)*”⁵.

Bisogna, però, evidenziare che, per l’operatività del secondo comma dell’art. 617-*septies* c.p., la disposizione richiede che la diffusione delle riprese o delle registrazioni fraudolente derivi in **via diretta ed immediata** dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

La locuzione “*In via diretta ed immediata*” è, dunque, indicativa del fatto che l’esimente non possa invocarsi se la diffusione delle riprese o registrazioni fraudolente avvenga **prima ed al di fuori** della loro utilizzazione in sede processuale o per l’esercizio delle richiamate finalità. In altri termini, l’autore dell’illecito, il quale abbia diffuso le riprese o le registrazioni all’esterno prima di utilizzarle nei casi prospettati dalla disposizione, non potrà invocare l’applicazione della scriminante *ex art. 617-septies* c.p., comma 2.

L’esimente prevista dal secondo comma in esame presta comunque il fianco alla critica di finire per precludere la concreta tutela dei beni giuridici protetti dalla norma in esame scriminando, sull’altare di un indefinito diritto di difesa ed ancor più indefinito diritto di cronaca, attività oggettivamente lesive dell’altrui immagine e/o reputazione.

5. Raffronto con le altre fattispecie penali.

Interessante è anche affrontare i rapporti tra la disposizione in esame ed altre fattispecie penali che tutelano uguali beni giuridici, quali l’onore, la reputazione della persona offesa e l’inviolabilità del suo domicilio, inteso come inevitabile e fisiologica estensione della sua personalità.

In particolare viene in rilievo il rapporto tra gli artt. 617-*septies* e 595, comma 3, c.p. (diffamazione aggravata).

L’art. 617-*septies* c.p. si pone in rapporto di specialità con l’art. 595, comma 3, c.p. atteso che, nello specifico, l’art. 617-*septies* c.p. presenta gli elementi specializzanti che non sono previsti nel delitto di diffamazione nella previsione aggravata di cui all’art. 595, comma 3, c.p., secondo cui “*Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della*

⁴ Il primo comma dell’art. 9 del Regolamento dispone il generale divieto di trattamento di categorie particolari di dati: “*È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona*”.

⁵ L’art.24 del d.lgs. n. 196/2003, abrogato dal d.lgs. n. 101/2018, è del tutto simile all’art. 9 del regolamento n. 2016/679.

reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.

La disposizione, dunque, fa un generico riferimento all’offesa arrecata con il mezzo della stampa, senza spiegare le modalità di commissione del fatto tipico ovvero gli atti esecutivi che devono essere posti in essere per connotare negativamente la condotta e l’elemento soggettivo del soggetto agente.

L’art. 617-*septies* c.p. descrive, in maniera specifica, la condotta della fattispecie, la quale si esplica nelle riprese audio o video di incontri privati o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, che devono essere state carpite fraudolentemente (ossia, con l’inganno e senza il consenso della persona offesa), e punisce la divulgazione di tali specifici contenuti che rappresentano la manifestazione di pensiero della persona offesa, con la finalità che tale condotta deve essere connotata dalla intenzione di recare danno all’altrui reputazione o immagine. Il riferimento alla “immagine” — rispetto alla sola “reputazione” che compare nell’art. 595 c.p. — non sembra aggiungere nulla di nuovo dal punto di vista della ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato in commento rispetto a quello della diffamazione, apparendo, più che altro, un rafforzativo.

Le modalità tipiche di commissione del fatto del reato *de quo* risultano specializzanti rispetto al reato di cui all’art. 595, comma 3, c.p., il quale si pone come una fattispecie causalmente orientata, finalizzata a sanzionare genericamente la lesione all’altrui reputazione con il mezzo della stampa o con altra forma di pubblicità senza descrivere e specificare le modalità tipiche di commissione del fatto. Proprio tali elementi specializzanti portano a ritenere che tra le due fattispecie sussista un rapporto di specialità — *ex art. 15 c.p.* — che porterebbe a dover applicare l’art. 617-*septies* c.p. in caso di divulgazione di notizie infamanti captate senza il consenso o ricorrendo all’inganno.

Ulteriore differenza tra le due disposizioni è costituita dall’irrilevanza ai fini del delitto di cui all’art. 617-*septies* c.p. della verità (o meno) dei dati infamanti acquisiti con l’inganno, oggetto della successiva illecita divulgazione: mentre, infatti, l’art. 595 c.p. non è integrato qualora ad essere provalate sono notizie, ancorché di per sé idonee a ledere l’altrui reputazione, veritiere, l’art. 617-*septies* c.p. prescinde dal requisito della verità o meno di quanto diffuso.

L’art. 617-*septies* c.p. presenta tratti omogenei rispetto al reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall’art. 615-*bis* c.p., secondo cui *“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o

con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il delitto di cui all’art. 615-*bis* c.p. ha la specifica finalità di tutelare, in senso lato, l’inviolabilità del domicilio, impedendo la diffusione all’esterno delle forme di manifestazione del pensiero avvenute in privato o di notizie/immagini riservate per essersi estrinsecate o formate nel luogo di dimora o di abitazione della persona offesa in relazione al quale esiste un generale dovere di astensione.

Anche l’art. 617-*septies* c.p. protegge la riservatezza dei colloqui privati o comunque delle registrazioni di conversazioni, anche telefoniche e telematiche, svolte in presenza o con la partecipazione della persona offesa, vietandone la diffusione all’esterno senza il suo consenso, offrendo, quindi, tutela alla inviolabilità del luogo — strettamente privato — in cui avvengono dette forme di manifestazioni del pensiero.

In particolare, ad essere tutelata non è la riservatezza, ma, principalmente la lesione dell’onore e della reputazione della parte offesa che deriva dalla diffusione di immagini, colloqui o incontri di carattere strettamente privato.

In realtà, gli ambiti tra le due norme spesso finiscono per intersecarsi, finendo per coincidere nella maggior parte dei casi.

Questa somiglianza offre spunto per cercare di tracciare un *discrimen* tra le due figure delittuose.

La prima differenza concerne l’ambito oggettivo, più ampio nella tutela penale dell’art. 617-*septies* c.p. rispetto al reato di interferenze illecite.

Nello specifico, l’art. 615-*bis* c.p. vieta la diffusione delle immagini e delle notizie attinenti alla vita privata; le nozioni di “immagini” e “notizie” comprendono naturalmente anche le riprese audio-video, gli incontri e conversazioni private, ai quali si riferisce l’art. 617-*septies* c.p. Dunque, un’interpretazione rigorosa della disposizione condurrebbe ad escludere dall’ambito applicativo dell’art. 615-*bis* c.p. le registrazioni/intercettazioni di conversazioni telefoniche o telematiche avvenute al di fuori del domicilio fisico (*stricto sensu* inteso) o con la partecipazione di almeno uno degli interlocutori che è situato al di fuori della sua dimora.

Ciò porterebbe a pensare che il reato di interferenze illecite abbia un ambito applicativo inferiore, non apprestando tutela alle forme di manifestazione del pensiero che non attengono alla vita privata o che comunque non possono ritenersi avvenute in un luogo o domicilio fisico in cui le parti non beneficiano dello *ius excludendi alios*.

Tuttavia, questo “ambito applicativo ristretto” della disposizione può essere agevolmente “allargato” ricorrendo ad una interpretazione estensiva che attribuisca al concetto di “domicilio” un significato non limitato al luogo fisico ma esteso fino a ricomprendervi anche i moderni strumenti elettronici come il telefono oppure la casella di posta elettronica di cui il soggetto sia titolare.

Questa ricostruzione, tuttavia, non supera l’impressione che l’ambito applicativo dell’art. 615-*bis* c.p. sia più ristretto rispetto al delitto di nuova introduzione *ex art.* 617-*septies* c.p.

Si è al cospetto di norme speciali tra loro e che tra le due, ad essere più speciale sembra l'art. 617-*septies* c.p., in quanto contiene una descrizione della modalità della condotta più specifica di ciò che è vietato diffondere, superando il generico riferimento ai dati ed immagini attinenti alla vita privata, ed una specificazione dell'elemento soggettivo dell'autore del reato che — sebbene non sia configurabile come dolo specifico — non è delineato con la stessa chiarezza nell'art. 615-*bis* c.p. o che comunque non è orientato finalisticamente alla reputazione della persona offesa.

Dunque, nel caso di captazione o acquisizione fraudolenta di dati, notizie, immagini o conversazioni — anche se non avvenute nel domicilio inteso in senso stretto e di successiva diffusione di tali contenuti — dovrebbe, ad avviso di chi scrive, applicarsi l'art. 617-*septies* c.p., anziché la disposizione generale dell'art. 615-*bis* c.p., qualora la diffusione è finalizzata a ledere la reputazione di uno dei partecipanti.

6. Conclusioni.

La novella legislativa in esame ha il grande pregio di affrontare le problematiche connesse all'utilizzo di materiale non utile all'esercizio dell'azione penale che, però, avendo grande interesse mediatico ovvero potenzialità offensiva nei confronti di appartenenti all'opposto schieramento politico, viene strumentalmente divulgato per aumentare la vendita di giornali, l'*audience* di programmi televisivi o per inconfessabili esigenze di carattere politico, ma ha il grande limite di non individuare, circoscrivere e meglio tipizzare il concetto di "*esercizio del diritto di difesa*" ed, ancor di più, quello di "*cronaca*".

In effetti, sembra che difficilmente la norma possa raggiungere il risultato anelato (la tutela della reputazione e dell'immagine della persona offesa), anzi è ragionevole il timore che possa essere controproducente, rendendo impunte le violazioni che possono essere "giustificate" dall'utilizzo, magari improprio, in sede giurisdizionale, del materiale offensivo, sotto l'usbergo dell'esercizio del diritto di difesa o della professione di giornalista, per sua natura, titolare del diritto di cronaca.

Ancora una volta ci si dovrà affidare alla giurisprudenza della Suprema Corte per individuare limiti e modalità del "*diritto di difesa*" e quello di "*cronaca*", onde stabilire se quella divulgazione rientri o meno nelle attività — seppur lesive per la reputazione e/o immagine di un soggetto — che sono consentite dalla novella regolamentazione.